

Proloco di Veroli

Lo Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita con atto scritto l'Associazione "Pro Loco Veroli" con sede legale in Veroli (FR) Via Vittorio Emanuele, 12. L'associazione, di seguito denominata Pro Loco, può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

Art. 2 - FINALITA'

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione turistica, sociale, di valorizzazione e tutela di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Veroli.

Art. 3 - COMPITI E OBIETTIVI

La Pro Loco, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre Associazioni ed Enti Pubblici e privati:

- a) promuove iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative della località.
- b) svolge attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; al riguardo, la Pro Loco potrà formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio sul cui ambito essa opera, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sarà inviata all'Assessorato Provinciale al Turismo.
- c) svolge attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale le condizioni di soggiorno dei turisti. Organizza: spettacoli, mostre, conferenze, manifestazioni sportive, e quanto altro è ritenuto utile alla promozione sociale, culturale e turistica del territorio.
- d) intraprende iniziative atte a migliorare i servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT (Informazione e Accoglienza Turistica).
- e) intraprende iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.
- f) si adopera affinché sia richiamata l'attenzione delle autorità competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia d' interesse, direttamente o indirettamente, anche per il movimento turistico del luogo.
- g) può effettuare: lotterie, tombole, pesche per fini benefici e/o per autofinanziare le attività di promozione di cui alla precedente lettera c).
- h) può effettuare: vendita di merci, organizzazione di sagre, somministrazione di bevande e alimenti, sempre nell'ottica della promozione dei prodotti locali, al fine di far apprezzare le peculiarità del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza.

Art. 4 - ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie degli associati.

Art. 5 - SOCI – DIRITTI E DOVERI

1) Possono essere soci tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che, ancora non residenti nel comune della Pro Loco, per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco. L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta su apposito modulo alla quale deve essere allegata la ricevuta del versamento della quota sociale. In assenza della risposta nei termini suddetti la richiesta s'intende accettata.

2) I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Juniores;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Benemeriti;
- e) Soci Onorari.

3) Possono essere Soci Juniores coloro che non hanno compiuto il 18° anno d'età e che versano un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. La richiesta di tesseramento, scritta su apposito stampato, essendo minorenni va firmata anche da chi esercita la patria potestà.

4) Possono essere Soci Ordinari coloro che, annualmente oltre alla quota juniores, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

5) Possono essere Soci Sostenitori coloro che, annualmente oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

6) Possono essere Soci Benemeriti coloro che, annualmente oltre alla quota sostenitori, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

7) Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo e dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci. Comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale, pertanto la numerazione delle tessere è a se stante.

8) Tutti i soci al momento dell'Assemblea hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, purché maggiorenni alla data delle elezioni e con un anzianità d'iscrizione di 12 mesi alla data della stessa.
- c) di ricevere la tessera della Pro Loco.
- d) di frequentare i locali della sede sociale e partecipare all'attività organizzate dalla pro loco.
- e) di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco.
- f) di ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

9) I soci hanno il dovere:

- a) di rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco.
- b) di versare la quota sociale dell'anno di riferimento.
- c) di rinnovare la tessera entro il 31 gennaio, in quanto la tessera ha validità di un anno solare.

10) La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni scritte.
- b) per mancato pagamento, entro il 31 gennaio, della quota associativa.
- c) per dipartita o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole nei confronti della Pro Loco o incompatibile con le attività della stessa.

11) Non esistono soci di diritto.

Art. 6 - ORGANI

1) Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei Soci.
 - b) Il Consiglio Direttivo.
 - c) Il Presidente.
 - d) Il Vice Presidente.
 - e) Il Segretario.
 - f) Il Tesoriere.
 - g) L'Organo di Revisione.
 - h) Il Presidente onorario (facoltativo).
- 2) Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea dei soci:

- a) è composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea.
 - b) rappresenta l'universalità dei soci. Le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci a rispettarle.
 - c) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.
- 2) L'Assemblea dei soci si distingue in ordinaria o straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea eleggerà tra i soci presenti il Presidente ed il Segretario. Ogni socio esprime un voto soltanto. E' previsto il voto per delega ed ogni socio può ricevere una sola delega.

3) L'Assemblea Ordinaria:

- a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
- b) deve essere convocata, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il successivo mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- c) è indetta con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata e consegnato a mano o a mezzo posta o posta elettronica (e-mail) o per via telefonica. L'avviso di convocazione andrà anche affisso nella sede della Pro Loco, all'Albo Pretorio del Comune, con manifesto pubblico e sui quotidiani. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione.
- d) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza semplice dei soci presenti (metà più uno) aventi diritto al voto e delibera con la metà più uno dei voti da esprimersi.
- e) è valida, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 10 % dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera con la metà più uno dei voti da esprimersi.
- f) tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere non meno di 2 ore.
- g) la convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in forma scritta, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

4) L'Assemblea Straordinaria:

- a) è convocata per indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali entro il mese di novembre dell'anno di scadenza.
- b) si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto; sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata consegnato a mano o a mezzo posta o posta elettronica (e-mail) o per via telefonica. L'avviso di convocazione andrà anche affisso nella sede della Pro Loco, all'Albo Pretorio del Comune, con manifesto pubblico e sui quotidiani. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo ne stabiliranno insieme le modalità di convocazione. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

- c) Compete all'Assemblea Straordinaria anche la decisione di associarsi con altre organizzazioni o associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro, compresa l'adesione all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale.
- d) L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto della maggioranza dei partecipanti; nell'ipotesi di scioglimento è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro quinti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
- 5) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
- 6) L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o presso altri luoghi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea nella seduta convocata per l'indizione delle elezioni. Tutti i soci, iscritti da almeno 12 mesi, possono essere eletti. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione e se ancora in parità il più anziano in età. Gli eletti dovranno firmare l'accettazione della nomina su appositi moduli.
- 2) La prima riunione del Consiglio Direttivo dovrà tenersi entro sette giorni dalle avvenute elezioni su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti che ne presiederà la seduta. La riunione stessa dovrà avere quale ordine del giorno esclusivamente l'elezione del Presidente della Pro Loco, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere ed eventualmente altre cariche finalizzate agli scopi ed obiettivi previsti dallo statuto o deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza irrisolvibile o dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, il Presidente della Pro Loco o il Consigliere Anziano dovrà provvedere alla surroga dei consiglieri. In mancanza si procederà all'elezione dei membri dimissionari.
- 4) Il consigliere che accetta l'incarico assegnatogli dovrà firmare l'accettazione su apposito stampato ed in caso di dimissione dovrà consegnare o spedire una raccomandata A/R le proprie dimissioni scritte.
- 5) Il Consiglio Direttivo:
- a) resta in carica quattro anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.
 - b) si riunisce almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno uno dei consiglieri.
 - c) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie.
 - d) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.
 - e) stabilisce la quota sociale annuale da versare da parte dei soci; è vietato differenziare il costo della quota sociale tra vecchi e nuovi soci.
 - f) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compreso quello delle elezioni degli organi statuari.
 - 6) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà arrotondata all'unità superiore dei membri del Consiglio Direttivo e delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
 - 7) Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

- 8) I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, o per inadempienze per lavori intrapresi o per indegnità o per morosità possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi con i soci che, secondo i risultati delle ultime elezioni di rinnovo delle cariche sociali, seguono immediatamente i consiglieri eletti. Nel caso non dovessero esserci soci disponibili per la surroga potrà essere indetta una nuova elezione per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Al raggiungimento di un numero di vacanze non surrogabili pari alla metà dei consiglieri arrotondato all'unità inferiore, dovrà essere indette nuove elezioni per l'integrazione. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà arrotondata all'unità superiore dei Consiglieri medesimi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente, ovvero il Vice Presidente o il Consigliere Anziano, dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'elezioni per un nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla scadenza prevista per il precedente.
- 9) Sia per le dimissioni d'ufficio che per la surroga dei consiglieri dimissionari deve essere redatta e protocollata apposita lettera spedita agli interessati.
- 10) Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario e dai Consiglieri presenti alla riunione.
- 11) Non esistono consiglieri di diritto nel Direttivo.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione per alzata di mano.
- b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.
- c) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che, contestualmente, provvederà al ripristino del numero dei consiglieri (così come previsto dall'Art.8, comma 8) ed all'elezione di un nuovo Presidente (così come previsto dall'Art. 9 comma a).
- d) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco; la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
- e) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo l'argomento verrà iscritto obbligatoriamente all'ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'evento. In caso di mancata ratifica anche da parte dell'Assemblea dei soci rimarrà a carico del Presidente ogni onere e responsabilità derivanti da quanto da egli deliberato.
- f) comunica alla Provincia la composizione delle cariche sociali ed ogni eventuale variazione entro 30 giorni dall'avvenuta elezione e/o variazione.
- g) trasmette annualmente alla Provincia, entro 30 giorni dalle rispettive date di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio di previsione, corredato della relazione programmatica annuale, ed il bilancio consuntivo corredato della relazione dell'Organo di Revisione.
- h) trasmette alla Provincia copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci indetta per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Art. 10 - IL VICE PRESIDENTE

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione per alzata di mano.
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
- c) sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 11 - IL SEGRETARIO

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione per alzata di mano.
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
- c) redige i verbali delle relative riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- d) cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci.
- e) cura la tenuta del libro di verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- f) Provvede alle convocazioni degli organi statutari, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - IL TESORIERE

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione per alzata di mano.
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
- c) annota i movimenti contabili della Pro Loco, su disposizione del Presidente.
- d) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
- e) cura, in collaborazione con il Segretario, l'inventario dei beni mobili ed immobili della Pro Loco.
- f) cura la predisposizione degli atti per la stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Art. 13 - L'ORGANO DI REVISIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è eletto dall'Assemblea con votazione segreta nella stessa elezione del Consiglio Direttivo.
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Possono essere eletti tutti i soci, iscritti da almeno 12 mesi. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione e se ancora in parità il più anziano in età. Gli eletti dovranno accettare su apposito stampato l'accettazione della nomina.
- c) La prima riunione dell'Organo di Revisione dovrà tenersi entro sette giorni dalle avvenute elezioni su convocazione del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti che ne presiederà la seduta. La riunione stessa sarà convocata esclusivamente per l'elezione del Presidente del Collegio e del Segretario, per alzata di mano. Successivamente dovranno firmare, per accettazione dell'incarico, un apposito stampato.
- d) Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone, all'Assemblea, con apposita relazione, nella convocazione annuale di approvazione del bilancio consuntivo.
- e) la riunione è convocata dal proprio Presidente e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, per deliberare sulla situazione economica e contabile della Pro Loco. Le riunioni saranno verbalizzate su apposito registro a cura del Segretario.
- f) I membri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, o per inadempienze o per indegnità o per morosità possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogare i medesimi attingendo dall'elenco dei soci non eletti e che hanno ottenuto il maggior numero di voti in occasione delle ultime elezioni dell'Organo di Revisione. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per l'integrazione o rinnovo in analogia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo.
- g) Sia per le dimissioni d'ufficio che per la surroga dei consiglieri dimissionari deve essere redatta e protocollata apposita lettera spedita agli interessati.
- h) L'Organo Revisore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade con esso. Tutti i membri sono rieleggibili.
- i) Il Collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti ed organizzazioni volontaristiche.

Art. 15 - PATRIMONIO

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali.
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e Privati.
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.
- d) i contributi di privati cittadini.
- e) eredità, donazioni e legati.

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Art. 16 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La Provincia può decidere il commissariamento della Pro Loco:

- a) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo.
- b) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, versata almeno 30 giorni prima della data della segnalazione.
- c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo.
- d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco segnalate dall'Organo di Revisione e/o dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, e/o dalla metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale versata almeno 30 giorni prima della data della segnalazione.
- e) in caso di mancato rinnovo delle cariche sociali decadute per fine mandato o per quanto stabilito, in via straordinaria, all'Art. 8, comma 3).
- f) in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi comunicati tempestivamente alla Provincia.

Il Commissario, nominato dalla Provincia, deve entro 3 mesi, indire nuove elezioni. In via straordinaria e per comprovati motivi il Commissario potrà ottenere una proroga non superiore ad ulteriori 3 mesi. In caso di definitivo fallimento del mandato, il Commissario relazionerà per iscritto sulla situazione e l'Associazione verrà conseguentemente sciolta e cancellata dall'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

La Pro Loco:

- a) ha l'obbligo di dotarsi di opportuni regolamenti per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi statuari e per il funzionamento dell'associazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni provenienti dai competenti Uffici della Provincia.
- b) ha facoltà di aderire all'U.N.P.L.I. al Comitato Regionale delle Pro Loco del Lazio ed al Comitato Provinciale delle Pro Loco della Provincia di Frosinone, nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.
- c) può altresì associarsi con altre organizzazioni ad altre associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro.
- d) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

e) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad un'altra Associazione che operi a fini di utilità sociale anche non operante esclusivamente nel territorio comunale della Pro Loco.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.

Letto approvato e sottoscritto.

Veroli li, 30 luglio 2010